

Sent. 712/2006

N.23686

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe NICOLETTI	Presidente
Dott. Vito TENORE	Magistrato rel.
Dott. Adelisa CORSETTI	Magistrato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 23686 del registro di segreteria, nei confronti di:

C.A., C.C.M., C.S., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Iannaccone e Paolo Borghi e presso il primo elettivamente domiciliati in Milano, Corso Matteotti n.11;

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale cons. Paolo Evangelista e degli avv. ti Paolo Borghi e Silvia Moranti (su delega dell'avv. Iannaccone); viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 13 aprile 2006, la Procura Regionale Lombardia conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale i sigg. C.A., C.C.M., C.S., proponendo una azione revocatoria ex art.2901 c.c. e art.1, co.174, l. 23.12.2005 n.266, per la declaratoria di inefficacia della donazione intervenuta in data 23.4.2003, con rogito notar L.Prinetti di Milano (rep.90.693/12.804), tra C.A. (donante) e i propri due figli C.C.M. e C.S. (donatari) ed afferente la nuda proprietà dei seguenti beni: 1) immobile sito in omissis; 2) immobile sito in omissis; 3) immobile sito in omissis; 4) quota ½ dell'immobile sito in omissis.

La Procura attrice esponeva, a sostegno della propria domanda, quanto segue: a) che la scoperta della predetta donazione della nuda proprietà era intervenuta nel corso dell'istruttoria tesa ad ottenere, da parte di essa Procura, il sequestro dei beni del C.A. in relazione ai danni erariali arrecati, unitamente al sig. L.G., alle società omissis ed omissis, e che tale atto dispositivo aveva costretto a limitare il sequestro immobiliare al solo usufrutto dei beni facenti capo al debitore C.A., con conseguente notevole minor garanzia del credito erariale; b) che tale donazione era palesemente e dolosamente preordinata a sottrarre beni ai creditori danneggiati dalle vicende dolose omissis ed omissis risalenti agli anni 1999-2002 come poteva desumersi da diversi indici sintomatici quali le dichiarazioni confessorie rese l'1 e il 10.4.2003, poco prima della donazione) da A.N.H. sul coinvolgimento del C. nelle vicende illecite predette, le attività istruttorie svolte, prima della donazione, dalla Procura penale di omissis presso la omissis ed omissis di cui il C.C. e G. erano amministratori delegati, la perquisizione domiciliare (con sequestro di documenti) subita il 20.3.2003 dal C. che aveva nominato il proprio difensore e proposto istanza di incidente probatorio il 10.3.2003, la dichiarazione resa dal C., da indagato, il 10.7.2003 (pag.9-10) alla Procura penale esplicitativa delle ragioni della donazione predetta intervenuta per "eventuali cause di responsabilità" connesse alle vicende omissis ed

omissis; c) che la domanda di sequestro dei beni del C. per le pluricite vicende omissis ed omissis era stata accolta con decreto del Pres. sez.Lombardia 16.12.2004 confermato con ordinanze 18.1/9.2.2005 n.32 e 9.3/21.3.2005 n.84 ed aveva riguardato anche l'usufrutto sui beni oggetto della donazione *de qua*; d) che il giudizio di merito per i danni erariali derivanti da dette vicende era confluito nella sentenza 22.2.2006 n.114 di questa Sezione che aveva condannato anche il C. a risarcire danni per circa 10.000.000,00 di euro, il cui recupero poteva essere ostacolato dalla donazione predetta che aveva riguardato i beni, quantitativamente e qualitativamente, di maggior pregio del debitore; e) che sussistevano tutti i presupposti di legge prescritti dall'art.2901 c.c.

Si costituivano i sigg. C.A., C.C.M., C.S., tutti difesi dagli avv.Iannaccone e Borghi, eccependo preliminarmente sia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di un amministratore delegato espletante funzioni manageriali di stretta valenza privatistica nell'ambito di una società non avente natura di ente pubblico né di organismo di diritto pubblico, sia l'incompetenza territoriale della Sezione Lombardia alla luce dell'art.1, L. n.19 del 1994 che devolve alla Sezione Lazio tutti i giudizi relativi a residenti all'estero.

Nel merito la difesa dei convenuti eccepiva l'assenza dei presupposti codicistici dell'esperita azione revocatoria, in quanto il credito affermato dalla attrice Procura era da considerare litigioso e non eventuale, in quanto incerto nell'an e nel quantum per la pendenza di appello avverso la sentenza 22.2.2006 n.114 di questa Sezione, circostanza che poteva condurre, in via gradata, alla sospensione del presente giudizio ex art.295 cpc. Inoltre il *consilium fraudis* non poteva desumersi dagli atti processuali citati dalla Procura afferenti soggetti diversi dal C. o aventi data successiva alla donazione oggetto di causa. Infine non vi era prova dell'*eventus damni*, stante l'esistenza di altri beni (casa in Costa Azzurra) intestati al C. e dell'importo che la sentenza 22.2.2006 n.114 di questa Sezione gli aveva addebitato, ben inferiore ai 10 milioni di euro menzionati dalla Procura contabile.

In via gradata, la difesa del C. chiedeva che venisse limitata la revocatoria sui beni immobili di omissis al solo 50% degli stessi, stante la titolarità del residuo 50% in capo alla comproprietaria consorte A.R..

All'udienza del 13.12.2006, udita la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura Regionale, in persona del Vice Procuratore Regionale cons.Paolo Evangelista, e la difesa dei convenuti, in persona degli avv. Paolo Borghi e Silvia Morandi (su delega dell'avv.Giuseppe Iannaccone), sviluppavano gli argomenti già esposti nei rispettivi scritti.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La prima questione sottoposta alla Sezione attiene all'eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei Conti ad esperire un'azione revocatoria ex art.2901 c.c. e art.1, co.174, l. 23.12.2005 n.266 nei confronti di un amministratore delegato espletante funzioni manageriali di stretta valenza privatistica nell'ambito di una società non avente natura di ente pubblico né di organismo di diritto pubblico.

L'eccezione, sulla scorta di un univoco indirizzo di questa Corte e delle stesse Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667; id., sez.un., 26 febbraio 2004, n.3899; id., sez un. 3 maggio 2005, n.9096; cui adde, per gli analoghi profili penali Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste) e del chiaro dato normativo di cui all'art.7, l. n.97 del 2001, è infondata e va rigettata, richiamandosi integralmente sul punto, in quanto pienamente condivisibili, i plurimi argomenti alla base della sentenza Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 22 febbraio 2006 n.114, che conducono alla ormai acquisita conclusione secondo cui la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell'ente

danneggiato, stante, sul piano normativo nazionale e comunitario, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l'organizzazione dell'ente. Occorre più modernamente concentrare la propria attenzione sull'elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso dell'Enel e delle controllate omissis s.p.a. e omissis s.p.a.

Le condotte illecite addebitate al C., come si evince dalla sentenza n.114/2006 di questa Sezione, sono chiaramente connesse (o per lo meno occasionate da) a compiti gestori nell'ambito della omissis: in altre parole sussiste la c.d. "occasionalità necessaria" tra gli illeciti comportamenti e le mansioni svolte dal C. quale amm.re della società, circostanza idonea a radicare in capo a questa Corte la giurisdizione sul danno arrecato.

Sempre in punto di giurisdizione va poi ribadito quanto già affermato da questa Sezione con sentenza 27 ottobre 2006 n.606, ovvero che, nelle cause dinanzi alla Corte dei conti, il credito che l'azione mira a tutelare è il risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita di amministratori e funzionari pubblici. Ciò vale a dire che l'azione revocatoria compresa nella potestà decisoria del giudice contabile è soltanto quella finalizzata all'esercizio dell'azione di responsabilità e, in particolare, al buon esito della fase esecutiva. Ne consegue che la strumentalità dell'azione revocatoria rispetto al credito azionato nel giudizio di responsabilità rende superflua l'*interpositio legislatoris*, ossia non è richiesta una previsione normativa attributiva della giurisdizione sulla specifica azione. Nell'indicata prospettiva, la provvista di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione revocatoria non è correlata ad una espressa previsione normativa, trattandosi di azione di effettività, funzionale all'azione di danno esercitata dalla Procura contabile.

L'art. 1, co. 174 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 va dunque inteso come una norma di interpretazione autentica, non innovativa del diritto vigente. Essa difatti dispone

che: "Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile". Nell'ottica del legislatore, la facoltà di accesso all'azione revocatoria fa dunque parte del pacchetto di misure azionabili dal P.M. contabile per evitare la dispersione dei beni da parte del soggetto ritenuto responsabile, di talché la norma interpretativa funge soltanto da stimolo e sollecitazione all'utilizzo del mezzo.

2. Venendo alla seconda preliminare eccezione formulata dalla difesa dei convenuti ed afferente l'asserita incompetenza territoriale di questa Sezione Lombardia, stante la ritenuta competenza della Sezione Lazio ex art.1, l. 14.1.1994 n.19 in considerazione della residenza dell'ing. C. in Russia, la stessa è infondata.

Ed invero, secondo un pacifico indirizzo di questa Corte, la competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è funzionale ed inderogabile e si determina, in base all'art. 1, l. 14 gennaio 1994 n. 19 ed all'art. 2, l. 8 ottobre 1984 n. 658 ivi richiamato, con riferimento, alternativamente, all'espletamento dell'attività di gestione dei beni pubblici nel territorio regionale ovvero al verificarsi in ambito regionale del fatto da cui derivi il danno (nel caso di specie entrambi i criteri radicano la competenza innanzi a questa Sezione Lombardia); pertanto il criterio in base al quale determinare la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui si è svolta l'azione generatrice del danno in base al principio del *locus commissi delicti (rectius, damni)*, previsto dalle suddette norme in alternativa a quello della localizzazione dell'attività gestionale, mentre il diverso criterio della residenza anagrafica, invocato dalla difesa dei convenuti, riguarda, per espressa indicazione dell'art. 2, co.1 lett. c), l. n. 658 del 1984, i soli giudizi "sui ricorsi e sulle istanze

in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge" (*in terminis* C.Conti, sez.giur.Lombardia, 9 febbraio 2005, n. 32; id., sez. giur. Lombardia, 21 marzo 2005 n.84; id., sez. giur.Lombardia, 22 febbraio 2006 n.114).

3. Passando ai presupposti codicistici (2901 cc) della proposta azione revocatoria, va in primo luogo vagliata, stante la specifica eccezione di inammissibilità/irricevibilità della difesa dei convenuti sul punto, l'esistenza o meno del credito risarcitorio nei confronti del debitore C., ritenuto, allo stato, inesistente dal convenuto per la pendenza di un appello avverso la sentenza 22 febbraio 2006 n.114 di questa Corte che ha acclarato un danno erariale arrecato dal C..

Il Collegio respinge sia tale eccezione che la gradata richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., proposta dalla parte convenuta in attesa dell'accertamento definitivo del credito litigioso.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità più recente, che il Collegio condivide, ha stabilito che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, abilita il creditore all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. tra i cui presupposti vi è l'esistenza del credito e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. civile, sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; id., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; id., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981).

Affermata l'autonomia dell'azione pauliana dalla sentenza (positiva o negativa) sull'esistenza del credito - nella misura in cui quest'ultima non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria - è da escludere, a cascata, l'eventualità di un conflitto di giudicati tra le due pronunce (quella che, a tutela del credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa

sull'esistenza del credito): così, Cass., sez. I, 13 luglio 2005, n. 14709; id., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440.

Ne discende, quale logico corollario, che il giudizio promosso con l'azione pauliana non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. anche se è pendente il giudizio di merito per l'accertamento del credito tutelato con la domanda di revocatoria, poiché la pregiudizialità che rende necessaria la sospensione è soltanto quella che può dar luogo a contrasto tra giudicati (Cass. sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19492).

In conclusione, ferma restando la non definitività dell'accertamento giurisdizionale, il risarcimento del danno liquidato dalla sentenza n. 114/2006 in favore di omissis è entità sufficiente ad integrare i presupposti dell'azione revocatoria, sotto il profilo della sussistenza del credito.

4. Venendo ai restanti presupposti dell'azione revocatoria, va acclarata la sussistenza della effettività del pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione gratuito, pregiudizio dovuto alla compromissione (totale o parziale) della garanzia patrimoniale.

Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ritiene che il negozio traslativo è "dannoso" quanto comporta una variazione del patrimonio del debitore, sia sotto il profilo quantitativo e sia per l'aspetto qualitativo. Ciò vale a dire che è revocabile anche l'atto che renda più difficile o incerta la realizzazione del credito, fermo restando l'onere di prova, a carico del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, circa l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (Cass., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963; id., sez. III, 18 marzo 2005, n. 5972; id., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20813; id., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; id., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546; id., sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471; id., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; id., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; id., sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262; id., sez. II, 29 ottobre

1999, n. 12144; id., sez. III, 06 maggio 1998, n. 4578; id., sez. III, 15 giugno 1995, n. 6777).

Nella specie, l'atto di donazione della nuda proprietà impugnato concerne proprietà di notevole valore del C., la cui difesa non ha affatto contestato quanto affermato dalla Procura attrice circa la preponderanza qualitativa e quantitativa di tali immobili nell'ambito del proprio patrimonio, sottoposto a sequestro conservativo da parte della Procura attrice limitatamente al diritto di usufrutto, limitandosi ad una generica indicazione di altri beni immobili di proprietà del C. in Costa Azzurra, senza indicarne doverosamente il valore in raffronto al notevole credito erariale.

Non vi è dubbio che l'ente danneggiato, per effetto dell'atto di disposizione, si trovi in una posizione deteriore, in quanto è più agevole oltre che più redditizio aggredire un diritto di proprietà pieno piuttosto che un diritto reale limitato. L'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto è, infatti, sufficiente a realizzare quella maggiore difficoltà e incertezza nella esazione del credito che integra gli estremi *dell'eventus damni* (Tribunale omissis, 16 giugno 1988)

Infine, il requisito dell'effettività del danno sussiste anche se il debitore, nel compiere l'atto intendeva perseguire uno scopo ulteriore, per cui sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico, morale o, come prospettato dalla difesa del convenuto, ispirati da esigenze di risparmio fiscale occasionato da sopravvenienze normative (Cass., sez. III, 26 luglio 2005, n. 15603, con riguardo ad un debitore che, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene).

5. Venendo all'elemento psicologico (conoscenza del pregiudizio) del comportamento dispositivo del debitore C., osserva il Collegio che negli atti a titolo gratuito posti in essere

in data successiva all'insorgere del credito, la consapevolezza in capo al debitore, di diminuire, con l'atto di disposizione, la consistenza patrimoniale delle garanzie spettanti al creditore, è elemento sufficiente a soddisfare il requisito della *scientia damni*. A tal fine, non assume rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *animus nocendi*), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Tribunale omissis, 27 gennaio 2003; Cass., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; id., sez. III, 08 novembre 1985, n. 5451).

E', invece, necessario provare la dolosa preordinazione dell'atto di alienazione che sia stato compiuto in data anteriore all'insorgere del credito per la tutela del quale si agisce in revocatoria (Cass., sez. III, 02 agosto 2002, n. 11537; id., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591).

L'atteggiamento psicologico del debitore - consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio ovvero nella dolosa preordinazione dell'atto a danno del creditore - può esser desunto anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., sez. I, 21 settembre 2001, n. 11916; id., sez. II, 06 febbraio 1999, n. 1054; Tribunale omissis, 26 novembre 1999).

La tesi della Procura regionale muove dall'assunto dell'anteriorità del credito (liquidato con sentenza n. 114/2006) rispetto all'atto di alienazione perfezionato dal C. il 23 aprile 2003, atteso che le condotte contestate nella sentenza n.114/2006 cit. risalgono al 1999-2002, per cui sarebbe sufficiente provare la sussistenza della *scientia fraudis* da parte del medesimo.

Il Collegio ritiene che il gesto di spogliarsi della nuda proprietà dei beni posseduti, da parte del convenuto, sia connotato non soltanto dalla consapevolezza di ledere la garanzia generica stabilita dalla legge in favore del creditore, bensì dall'intenzione di

arrecare pregiudizio alle sue ragioni, anche sotto il profilo della maggiore difficoltà di soddisfazione del credito.

La sussistenza di tale coefficiente psicologico si desume dalla cronologia degli eventi, poiché nei mesi immediatamente precedenti l'atto di disposizione, egli era venuto a conoscenza delle indagini penali che si stringevano attorno alla sua vicenda, per cui era facilmente ipotizzabile una richiesta di risarcimento danni da parte della Procura della Corte dei conti: si pensi alla attività istruttoria svolta dalla Procura penale presso le società omissis (interrogatorio 27.2.2003 dr N., responsabile auditing) di cui il C. era amministratore, o alla perquisizione domiciliare subita il 20.2.2003 con nomina del proprio avvocato il 24.2.2003 e richiesta di incidente probatorio, o, ancora, si pensi agli interrogatori, in data 1° aprile e 10 aprile 2003, di A.N.H., in relazione alle vicende corruttive concernenti il C. e il G..

Ma, soprattutto, la consapevolezza di ledere è palesemente desumibile dal verbale di interrogatorio 10.7.2003, nel corso del quale lo stesso C. ammette di aver donato detti immobili “nelle more di questa vicenda” “in funzione degli incarichi che rivesto e delle eventuali cause di responsabilità agli stessi connesse”.

La sussistenza del requisito della dolosa preordinazione è avvalorato dalla circostanza della contestuale dismissione del proprio patrimonio immobiliare da parte di tutti i soggetti condannati dalla sentenza n. 114/2006 (G., atto di alienazione del 7.5.2003 alla moglie; C., atto di alienazione del 17 aprile 2003 in favore del figlio A.). Dette “coincidenze” non sono sfuggite alla Procura attrice che, tuttavia, ha ritenuto di procedere in revocatoria separatamente per ciascun convenuto, giungendo alle favorevoli sentenze 27.10.2006 n.606 e 8.11.2006 n.635 di questa Sezione.

Tale univoca condotta da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda corruttiva a danno di omissis, avvalora la tesi del comune intento di sottrarre i beni dall'azione

esecutiva e gli eventi successivi hanno anche dimostrato che l'iniziativa ha avuto successo, dal momento che la Procura regionale è stata in grado di sottoporre a sequestro conservativo immobiliare soltanto un diritto di usufrutto su detti beni.

Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda attrice appare fondata, e merita accoglimento. Tuttavia, come rettamente eccepito in via gradata dalla difesa del C. la revocatoria dei beni immobili di omissis donati, va limitata alla quota parte (50%) spettante al C..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di revocazione dell'atto di donazione del 23.4.2003, rogito notar L.Prinetti di Milano (rep.90.693/12.804), intervenuto tra C.A. (donante) e i propri due figli C.C.M. e C.S. (donatari) e lo dichiara inefficace nei confronti dell'erario e dell'ente creditore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro

Così deciso in Milano il 13.12.2006

L'estensore

Dr. Vito Tenore

Il Presidente

dr.Giuseppe Nicoletti

Depositata in segreteria il 21.12.2006